Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DETERMINA N. 144 IN DATA 22/11/2021

VISTA la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, nonché l'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che nell'esercizio dei compiti assegnati può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020, all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall'art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA l'ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;

VISTO il RD 18.11.1923, n. 2440;

VISTO il RD 23.05.1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "*Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;

TENUTO CONTO che la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 ha sancito all'art. 1 comma 460 che "*(...) il Commissario Straordinario (...) avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica ed iscritti agli ordini professionali, nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini*". Il comma 461 ha previsto, inoltre, che alla richiesta di manifestazione di interesse avrebbero potuto partecipare anche medici, infermieri ed assistenti sanitari collocati in quiescenza;

TENUTO CONTO il comma 467 della già citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sancisce che "*(...) per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 Euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, pari al 5 per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro(...)*";

PRESO ATTO che in data 7 gennaio 2021 è stato stipulato dal Commissario Straordinario pro-tempore l'accordo quadro CIG 85553019B8 avente ad oggetto l'affidamento del

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 con le Agenzie per il Lavoro MANPOWER, RANDSTAD, GI GROUP, RTI SYNERGIE-UMANA e RTI ETJCA-ORIENTA, per un importo stimato di € 534.284.100,00 al lordo di ogni spesa, onere e/o imposta di legge, comprensivo del costo massimo stimato dei contratti di lavoro contenuti in ciascun singolo Contratto Specifico pari a € 508.842.000,00 e del valore massimo stimato del margine d'agenzia spettante complessivamente alle Parti;

TENUTO CONTO che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto "Sostegni"), all'art. 20, comma 2 lett. b) è intervenuto sull'art. 1 comma 460 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevedendo espressamente che i medici possano partecipare all'attività di vaccinazione *"(...) anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, ed in deroga alle incompatibilità dei contratti di formazione specialistica (...)"*;

TENUTO CONTO che il comma 2 let. g) del già citato art. 20 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 prevede che *"(...)per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 Euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 Euro, per il servizio reso dalle Agenzia di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 Euro (...)"*;

PRESO ATTO che in data 15 aprile 2021 è stato stipulato dal Commissario Straordinario pro-tempore atto aggiuntivo all'accordo quadro per recepire le suindicate modifiche introdotte dal Decreto "Sostegni";

TENUTO CONTO che con lettera prot. CSEC19RM 001 REG2021 1014517 in data 25/06/2021 il Commissario Straordinario ha manifestato alle Parti la volontà di *"prorogare sia l'Accordo Quadro (scadente il 7 ottobre 2021) che la validità dell'elenco dei candidati (scadente il 16 settembre 2021) sino al 31 dicembre 2021, con attivazione di nuovi contratti specifici di somministrazione solo in caso di necessità, per fronteggiare un'eventuale recrudescenza del fenomeno epidemiologico o eventi/situazioni al momento non preventivabili"*.

PRESO ATTO che in data 22 luglio 2021 è stato stipulato dal Commissario Straordinario *pro-tempore* atto aggiuntivo per estendere sino al 31 dicembre 2021 la validità dell'Accordo Quadro e dell'elenco del personale medico-sanitario da cui attingere per l'individuazione delle figure professionali necessarie per l'attuazione del Piano Vaccini; con lo stesso atto negoziale è stata prevista, inoltre, la facoltà di sospendere l'attivazione di nuovi contratti specifici, connessi ai relativi ordini di somministrazione, in relazione alle esigenze ed all'andamento della campagna vaccinale;

TENUTO CONTO del riacutizzarsi della situazione pandemica in atto con un progressivo innalzamento della curva epidemiologica in atto dallo scorso mese di ottobre;

PRESO ATTO delle seguenti circolari del Ministero della Salute:
- prot. n. 41416 in data 14/09/2021 con cui sono state fornite indicazioni sul completamento del ciclo vaccinale primario per gli immunocompromessi;
- n. 43604 in data 27/09/2021, n. 44591 in data 02/10/2021 e n. 45886 in data 08/10/2021 con le quali sono stati definiti i gruppi *target* destinatari di una dose *booster* raccomandandola per il personale e gli ospiti delle residenze per gli anziani, per il personale sanitario, per i soggetti con elevata fragilità *over*-18 e per gli *over*-60;

- n. 49399 in data 29/10/2021 con la quale sono state aggiornate le indicazioni sulla dose *booster* per tutti i soggetti vaccinati con vaccino monodose Janssen n. 50080 in data 03/11/2021.

TENUTO CONTO del recente allargamento della platea dei vaccinati agli *over*-40;

TENUTO CONTO della necessità di continuare le attività connesse con la campagna vaccinale mantenendo un'elevata capacità di somministrazione da parte delle Regioni/Province Autonome;

ACCERTATO che l'art. 5 dell'Accordo prevede espressamente la possibilità da parte del Commissario Straordinario di prorogarne ovvero rinnovarne la durata per un ulteriore periodo temporale in caso di necessità connesse all'attuazione del Piano Vaccini;

ACCERTATO che l'art. 6 del citato Accordo prevede espressamente la possibilità da parte del Commissario Straordinario di prorogare la durata dell'elenco del personale medico-sanitario da cui attingere per l'individuazione delle figure professionali necessarie per l'attuazione del Piano Vaccini;

ACCERTATO che l'art. 14 del menzionato accordo quadro prevede espressamente la possibilità da parte del Commissario Straordinario, in nome e per conto dei Soggetti Utilizzatori, di introdurre le modifiche o varianti al citato accordo quadro che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in relazione ad esigenze anche sopravvenute connesse all'attuazione del piano vaccini;

TENUTO CONTO che i fondi stanziati con il menzionato comma 2 let. g) dell'art. 20 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 risultano interamente versati nella contabilità speciale della Struttura Commissariale e sono sufficienti a sostenere l'ulteriore prolungamento delle attività di contrattualizzazione del personale sanitario;

CONSIDERATE le numerose richieste pervenute dalle Regioni/Province Autonome finalizzate a mantenere invariate e/o ad incrementare il numero di personale medico "vaccinatore" contrattualizzato, onde consentire senza isteresi il prosieguo della Campagna Vaccinale;

TENUTO CONTO della comunicazione inviata al Ministro della Salute prot. n. 1023373 in data 15 novembre 2021 volta a presentare la linea d'azione individuata ai fini della prosecuzione delle attività di contrattualizzazione del personale sanitario di cui alla menzionata L. 178/2020,

il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale in persona del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

– di disporre la stipula di apposito Atto Aggiuntivo all'Accordo Quadro, del 7 gennaio 2021, che ne proroghi la durata sino al 31 luglio 2022 con le seguenti Agenzie per il Lavoro:

REGIONI	ASSEGNATARIO	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA
Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta	MANPOWER	31 dicembre 2021	31 luglio 2022
Lazio, Piemonte, Liguria, Provincia Autonoma di Trento	RANDSTAD	31 dicembre 2021	31 luglio 2022
Campania, Puglia, Marche, Basilicata	GI GROUP	31 dicembre 2021	31 luglio 2022
Sicilia, Toscana, Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano	RTI SYNERGIE - UMANA	31 dicembre 2021	31 luglio 2022
Veneto, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise	RTI ETJCA – ORIENTA	31 dicembre 2021	31 luglio 2022

- provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
- di modificare l'avviso pubblico afferente al reclutamento del personale vaccinatore prevedendo espressamente la possibilità di stipulare, in base alle esigenze rappresentate dalle Regioni/Province Autonome, contratti di somministrazione per una durata massima di 9 (nove) mesi, eventualmente rinnovabili, comunque non oltre il 31 luglio 2022, adeguando, conseguentemente, gli ordini di somministrazione;
- di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, in formato elettronico, con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere 85553019B8;
- di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 30 giorni, esclusivamente dinanzi al TAR della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)